



08493-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Ugo De Crescenzo - Presidente -

sent. n. 1839

Piero Messini D'Agostini

CC - 27/11/2019

Anna Maria De Santis

Reg. Gen. n. 37135/2019

Pierluigi Cianfrocca - Relatore -

Sandra Recchione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

Germani Ugo, nato a Napoli il 7.4.1935,

contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 5.7.2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott.

Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito l'Avv. Fusco, in difesa di Ugo Germani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29.1.2018 il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato il decreto di sequestro preventivo adottato il 2 novembre 2018 dal GIP ed avente ad oggetto l'area demaniale di mq 422 sita in Ischia, su cui insiste la struttura balneare denominata "Giardino Eden", di cui Ugo Germani è titolare; il sequestro era stato disposto in relazione ai reati cui agli artt. 110-323 cod. pen. - contestato al Germani in concorso con Arcamone Silvano, dirigente dell'area tecnica del Comune di Ischia - e 1161 cod. nav., avendo i giudici di merito ritenuto che dalle indagini fosse emerso che il Germani aveva occupato l'area demaniale in forza di una concessione illegittima, risalente al 2005, prorogata nel 2010 e, da ultimo, nel 2015 con validità sino al 2020, in quanto rilasciata senza il necessario parere vincolante della Soprintendenza Archeologica;

2. avverso il provvedimento sopra richiamato aveva proposto ricorso in Cassazione il difensore del Germani lamentando: con un primo motivo, violazione di legge con riferimento agli artt. 323 cod. pen. e 1161 cod. nav. in relazione agli artt. 1 e 3 l. n. 1089/39, 1 e *1bis* l. n. 437/85, 5 e 18 D.M. dell'8 febbraio 99, relativo ai PTP dell'isola di Ischia; la difesa del ricorrente aveva in particolare sostenuto che, alla luce di tale normativa, avrebbe dovuto farsi riferimento alla autorizzazione del 31.10.1995, in quanto rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Archeologici, non essendo invece necessario alcun provvedimento specifico da parte della Soprintendenza Archeologica necessario per i beni di interesse archeologico oggetto di specifica perimetrazione nel caso di specie mai intervenuta; con un secondo motivo, aveva dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. artt. 10 l. n. 88/2001, 1, comma 18, l. n. 25/10, *34duodecies* DL 179/12 conv. in l. n. 221/12, in quanto, ai sensi di tali disposizioni, i titoli successivi alla concessione n. 29/2005 vanno considerate proroghe e non nuove concessioni demaniali o rinnovi, risultando così irrilevante lo *ius superveniens* mentre la concessione n. 29 del 2005 richiama espressamente l'art. 10 della legge 88/2001, che ha introdotto una proroga *ex lege* dell'efficacia dei titoli concessori e che prevede, alla scadenza, il rinnovo automatico per altri 6 anni e così successivamente ad ogni scadenza; discorso analogo varrebbe, secondo la difesa, per l'atto n. 11/2010, che proroga il precedente atto concessorio in base alla legge n. 25/2010, il cui art. 1, comma 18, ha prorogato *ex lege* le concessioni con scadenza al 31 dicembre 2009 nonché per l'ultimo atto del 24 settembre 2015, che ha prorogato la concessione sino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 34 *duodecies* del dl. 179/2012, conv. in l. 221/2012;

3. con sentenza n. 17.898 del 2019, la VI Sezione della Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento del Tribunale di Napoli rinviando al medesimo ufficio per nuovo esame;

4. con ordinanza del 5.7.2019 il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha nuovamente respinto il ricorso per riesame e confermato il provvedimento impugnato limitatamente, peraltro, al reato di cui al capo B) della provvisoria incolpazione;

5. ricorre per Cassazione il difensore del Germani lamentando:

5.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 1161 cod. nav. e 146 D. Lg.vo 42 del 2004; difetto di motivazione con riguardo ai principi stabiliti nella sentenza di annullamento con rinvio ed al disposto di cui all'art. 12 disp. prel. cod. civ.: rileva che il Tribunale del Riesame ha inteso la decisione di annullamento in termini tali da violare i principi ermeneutici fissati dall'art. 12

delle "preleggi" ritenendo di poter dedurre che la questione relativa alla necessità di un provvedimento autonomo della Soprintendenza Archeologica sul provvedimento del 2005 imponeva di chiarire la natura della concessione rilasciata in quell'anno; segnala che, in realtà, la decisione della S.C. si era concentrata invece sul vizio, assorbente, di carenza motivazionale in ordine alla verifica della "novità" degli interventi oggetto del provvedimento del 2005 rispetto a quelli già oggetto della concessione del 1996, la cui legittimità non era stata messa in discussione e di cui, in assenza di profili di "novità", i provvedimenti successivi dovevano considerarsi mere "proroghe"; osserva che la stessa ordinanza impugnata, sotto questo aspetto, ribadisce invece che nessun nuovo intervento era stato constatato rispetto a quelli già autorizzati negli anni precedenti il 2005;

5.2 violazione di legge in relazione agli artt. 1161 cod. nav. e 146 D. Lg.vo 42 del 2004 ed erronea applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 1089 del 1939, 1 e 1bis della legge 431 del 1985, 5 e 18 del DM 8.2.1999 relativo al PTP dell'isola di Ischia, 10 della legge 88 del 2001, 1362 cod. civ.; difetto di motivazione con riguardo ai principi fissati dalla sentenza di annullamento: segnala l'erroneità del provvedimento impugnato laddove finisce per qualificare il la concessione n. 29 del 2005 come "nuova" concessione; richiama, a tal proposito, le argomentazioni svolte dal Tribunale del Riesame denunciandone il carattere apparente, illogico e totalmente carente in ordine alla idoneità a dimostrare l'assunto; segnala, a tal proposito, che l'atto di indirizzo contenuto nella delibera n. 95 del 2004 non si è effettivamente tradotto in un provvedimento amministrativo puntualmente riferito al Germani (come, in realtà, per alcuno) stante la pur richiamata (dal Tribunale) inadeguatezza della cartografia trasmessa dalla Capitaneria di Porto nell'anno 2001 ad individuare i confini delle aree demaniali marittime quale presupposto per la adozione dei provvedimenti concessori con clausola risolutiva espressa all'esito negativo dei successivi riscontri; analogamente, rileva l'erroneità, in diritto, della valorizzazione, sempre ai fini della esclusione della "continuità" dei titoli, dell'omessa presentazione dell'istanza per il rinnovo della concessione, pacificamente infatti non richiesta dalla normativa vigente come, in particolare, l'art. 10 della legge n. 88 del 2001; segnala, ancora, il carattere formalistico ed avulso dal contesto motivazionale, del riferimento operato nella ordinanza del Tribunale alla presunta inadeguatezza della documentazione prodotta dalla difesa in merito alla richiesta di concessione depositata nel 2005; osserva che, analogamente improprio ed inadeguato è il riferimento operato ai poteri istruttori di accertamento e verifica demandati agli organi tecnici con Deliberazione di G.M. n. 34 del 2005 che, dalla lettura del provvedimento, riguardavano solo ed

esclusivamente il profilo della corrispondenza tra aree occupate dai concessionari e SID (Sistema Informativo del Demanio) finendo, in tal modo, per confermare la tesi della "continuità" dei titoli, e legata al trasferimento di competenze ai Comuni; sottolinea, in definitiva, che il quadro normativo applicabile esclude che la concessione del 2005 fosse configurabile come "nuova" concessione, con conseguente necessità di acquisire una nuova autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica; rileva, ancora, come anche la durata di sei anni fosse legata alla necessità di prendere atto "retroattivamente" della originaria efficacia della concessione già rilasciata sino al 31.12.2003 e valida a decorrere dall'1.1.2004 per ulteriori sei anni da quella data ribadendo ancora l'erroneità della interpretazione del Tribunale e la confusione tra provvedimento di "rinnovo" ed atto amministrativo meramente "ricognitivo" di un "rinnovo" operante "ex lege" qual è, per l'appunto, quello in esame alla stregua dell'art. 10 della legge 88 del 2001.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21.3.2019, la VI Sezione della Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento con il quale il Tribunale del Riesame di Napoli aveva respinto il ricorso che era stato proposto contro il provvedimento del GIP e che era stato confermato sul presupposto della ravvisabilità del "fumus" del reato di cui all'art. 323 cod. pen. e del reato di cui all'art. 1126 cod. nav..

Come chiarito nella sentenza di annullamento "... il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus dei reati ipotizzati, in quanto l'intero territorio ischitano è soggetto a vari vincoli (idrogeologico, artistico, storico, archeologico, etnografico e sismico), i fondali marini sono parte dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", istituita con D.M. 27 dicembre 2017, la fascia costiera è di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs. 142/04 e lo stabilimento balneare è prospiciente ad una roccia, su cui insistono resti di una villa romana; l'art. 146 d.lgs. 42/2004, vigente all'epoca del rilascio della concessione n. 29/2005, prevedeva l'obbligo per il proprietario di immobili sottoposti a tutela dal piano paesaggistico di sottoporre all'ente locale i progetti delle opere da eseguire al fine di ottenere l'autorizzazione, che poteva essere rilasciata solo previa acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza, che non aveva mai rilasciato il necessario parere ed aveva più volte rappresentato al Comune l'illegittimità delle opere realizzate dal Germani, sollecitandone la rimozione; nonostante la richiesta di trasmissione urgente degli atti dell'originaria concessione, rimasta inevasa, il 24 settembre 2015 la concessione era stata prorogata sino al 2020.

Il Tribunale ha respinto la tesi difensiva della superfluità dell'autorizzazione per la preesistenza delle opere, risalenti agli anni 70,

conformi alla normativa all'epoca vigente e realizzate previo nulla osta, rilasciato dalla Soprintendenza nel 95, evidenziando che la Soprintendenza aveva denunciato la presenza "nello scoglio dello stabilimento "Eden", circondato da una pedana con sdraio e ombrelloni, di un tunnel scavato nella roccia e pertinente ad una villa romana marittima, ostruito alle due estremità da un impalcato metallico che sosteneva la pedana e che, fortemente arrugginito, ha di certo compromesso il livello pavimentale della struttura antica vincolata, la cui esplorazione è stata sospesa a causa della presenza dello stesso impalcato"; ha pertanto, ritenuto che si trattava di interventi invasivi, direttamente incidenti sulle rovine archeologiche, che non potevano essere assentiti dalla Soprintendenza, che infatti, ne aveva escluso la legittimità, cosicché l'autorizzazione ed i provvedimenti di proroga erano illegittimi, in quanto privi del prescritto parere per i beni di interesse paesaggistico, atto propedeutico e presupposto per la legittimità della concessione.

Sussisteva, conseguentemente, l'abusiva occupazione del suolo demaniale ed il periculum in mora, correlato alla natura permanente del reato; sussisteva altresì, il fumus del reato di abuso d'ufficio per la macroscopica illegittimità dell'ultima proroga, essendo il dirigente comunale consapevole dell'illegittimità del titolo originario ed evidente il vantaggio patrimoniale per il Germani, titolare dello stabilimento balneare esistente nell'area demaniale vincolata, nonché il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato connesso alla libera disponibilità dei beni".

La Corte, con la sentenza sopra richiamata aveva ritenuto la fondatezza del ricorso.

In particolare, aveva spiegato che "il ricorrente reputa erronea la valutazione del Tribunale, stante la legittimità dell'autorizzazione rilasciata il 31 ottobre 95 dalla Soprintendenza per i beni ambientali e archeologici di Napoli e Provincia, competente in via esclusiva, nella prospettazione del ricorrente, al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica di opere, quali quelle in oggetto, interessanti anche aree di interesse archeologico, alla luce della ricostruzione del quadro normativo operata nel ricorso. Deduce inoltre, che l'adozione del PTP dell'isola di Ischia, entrato in vigore nell'aprile 99, non ha inciso sulla legittimità della concessione demaniale rilasciata al Germani, in quanto il parere della Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'art. 5 del PTP, era previsto solo per le aree di interesse archeologico oggetto di perimetrazione e zonizzazione da parte del comune di concerto con la Soprintendenza, nella specie mai effettuate, con conseguente legittimità della concessione n. 29 del 2005 e delle successive proroghe, confermata anche dall'art. 18 del PTP, che, nel dettare disposizioni transitorie, prevedeva l'annullamento delle autorizzazioni già rilasciate solo per le

opere non ancora iniziate, se in contrasto con norme del piano, da escludere nel caso di specie, trattandosi di opere già realizzate”.

Aveva fatto presente che “il Tribunale ha respinto l'impostazione del ricorrente in base al riordino della disciplina in materia di beni paesaggistici e di interesse culturale, introdotto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che, innovando la normativa precedente, considera beni paesaggistici sia i beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di “dichiarazione di notevole interesse pubblico” (art. 136) sia i beni vincolati per legge (art. 142), tra i quali rientrano, oltre ai territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, le zone di interesse archeologico” aggiungendo che “il Tribunale ha, inoltre, dato atto dei plurimi vincoli, che gravano sull'intero territorio dell'isola, inserito con D.M. 8 febbraio 99 tra le zone di notevole interesse paesaggistico, con sottoposizione a vincolo idrogeologico, storico, archeologico, etnografico, sismico e a rischio frana, nonché dell'inserimento dei fondali marini delle acque costiere dell'isola nell'area marina protetta “Regno di Nettuno”, istituita con D.M. 27 dicembre 2007, e dell'inesistenza agli atti del Comune del preventivo parere vincolante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, espressamente previsto dalla legge per il rilascio di un'autorizzazione legittima a fini paesaggistici, atto distinto e presupposto per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi edilizi richiesti”.

Aveva spiegato che “pur essendo indubbio che l'art. 146 del d.lgs. n.42/2004 preveda che l'autorizzazione paesaggistica deve essere preventivamente richiesta per le opere di qualunque genere, che si intendono eseguire sui beni sottoposti a vincolo e che possono arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, l'ordinanza non risolve il tema centrale posto dal ricorrente circa la non necessità del parere della Soprintendenza archeologica, in ragione della competenza esclusiva della Soprintendenza per i beni ambientali e archeologici di Napoli e Provincia, unico organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico, già espressosi favorevolmente sulla compatibilità delle opere insistenti in un'area di interesse archeologico”; ed ha in particolare sottolineato che “... soprattutto, l'ordinanza non chiarisce se si trattava di nuova concessione né specifica la natura delle opere, oggetto della concessione del 2005, anche al fine decisivo di dar conto della diversa consistenza degli interventi richiesti rispetto a quelli autorizzati nel lontano 1995, negata dal ricorrente, e quindi, della indispensabilità del preventivo parere vincolante della Soprintendenza archeologica per il maggiore impatto ed incidenza delle opere sui resti di una villa romana marittima, presenti sin da epoca risalente nell'area, senza che l'organo di tutela del vincolo avesse formulato rilievi prima del 2015”.

La sentenza di annullamento aveva dunque osservato che *"la lacuna motivazionale su tali profili assorbe il residuo e connesso motivo relativo alla legittimità delle proroghe, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte e ritenuto dal Tribunale, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25), presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace (...) sulla quale dovrà integrarsi la motivazione per le ragioni indicate"*.

Aveva inoltre precisato che *"ulteriore carenza di motivazione si riscontra anche in ordine al concorso del ricorrente nel reato di abuso d'ufficio, in quanto il Tribunale ha ritenuto integrato il reato in ragione della macroscopica illegittimità della proroga rilasciata dall'ufficio tecnico, nonostante la Soprintendenza archeologica avesse segnalato, già nell'agosto 2015, l'assenza di documentazione relativa ad una concessione demaniale marittima rilasciata al Germani, sollecitandone la trasmissione urgente per l'adozione dei provvedimenti vincolanti di competenza, in assenza dei quali la concessione doveva ritenersi illegittima; ha inoltre, affermato che il rilascio della proroga in violazione di legge e l'evidente vantaggio patrimoniale conseguito dal Germani rende superfluo l'accertamento di un accordo collusivo tra il Germani e il dirigente dell'ufficio tecnico"*.

Aveva segnalato che *"la motivazione sul punto è apparente, in quanto secondo l'orientamento di questa Corte il dolo intenzionale tipico dell'art. 323 cod. pen. prescinde dall'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, purché tale valutazione non discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento "non iure" dell'agente, ma risulti anche da elementi ulteriori, concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto (...)"* spiegando che *"il dolo intenzionale deve essere, quindi, ricavato da elementi ulteriori rispetto al comportamento "non iure" dell'agente, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del suo comportamento (...), cosicché la certezza che la volontà dell'agente sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto non può provenire esclusivamente dal comportamento "non iure", ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale del soggetto attivo, l'apparato motivazionale del provvedimento, la presenza o meno di anomalie istruttorie ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti, che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (...) nella specie mancanti, specie a fronte di proroghe rilasciate*

in base a disposizioni normative, che prorogavano i termini di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turisticoricreative" sicché "il concorso del ricorrente non risulta sorretto da una adeguata e logica motivazione, non risultando evidenziato il previo concerto e/o l'istigazione o la determinazione criminosa del privato né valutato l'affidamento riposto dal privato nel comportamento della P.A., che sino all'adozione dell'ultimo provvedimento censurato aveva esitato favorevolmente le richieste di proroga".

2. Il Tribunale di Napoli, provvedendo in sede di rinvio, e prendendo atto dei rilievi operati dalla Corte, ha affermato la fondatezza del ricorso limitatamente al reato di abuso d'ufficio contestato al capo A) della provvisoria incolpazione ed invece la sua infondatezza quanto al capo B), relativo al reato di cui all'art. 1161 cod. nav..

Ha ricordato che al Germani era stato contestato di avere occupato un'area demaniale in forza di una concessione illegittima e relative proroghe in quanto rilasciata in assenza del parere vincolante della Soprintendenza Archeologica della Regione Campania essendo emersa, peraltro, la realizzazione di interventi in area prospiciente una roccia su cui insistono i resti archeologici di una villa romana.

Prendendo atto e dando conto della ricostruzione (fattuale e normativa) proposta dalla difesa, il Tribunale ha fatto presente che dagli atti prodotti con le note presentate per l'udienza del 5.7.2019 risultava evidente che l'atto n. 29 del 2005 non possedeva i connotati di una "proroga" quanto, piuttosto, di una vera e propria "nuova concessione".

Ha infatti richiamato i provvedimenti adottati in via emergenziale dal Comune di Ischia per la "proroga" della concessione prima sino al 31.12.2002 e, successivamente, sino al 31.12.2003 mentre, per gli anni 2004 e 2005, il Comune aveva dato mandato all'Ufficio del Demanio di provvedere al rinnovo delle concessioni previa verifiche ed accertamenti istruttori; ha segnalato, tuttavia, che per il 2004 il Germani non aveva presentato alcuna richiesta di rinnovo mentre la richiesta presentata nell'anno 2005 (depositata in copia incompleta ed informale) aveva dato luogo al "rinnovo della concessione" con provvedimento n. 29 del 6.7.2005 relativamente al periodo compreso tra l'1.1.2004 ed il 31.12.2009.

L'utilizzo del termine "rinnovo" (in luogo di quello di "proroga") nonché la maggior durata (sei invece di quattro anni) davano conto, secondo il Tribunale, della impossibilità di ritenere il provvedimento del 2005 una mera "proroga" di quelli precedenti essendo stato inoltre adottato previa attivazione dei poteri istruttori del Comune e, peraltro, in assenza di una istanza di "proroga" analoga

a quelle che avevano caratterizzato la adozione dei provvedimenti negli anni precedenti.

Di qui, pertanto, secondo i giudici del riesame, la necessità che il provvedimento fosse corredato del parere vincolante della Soprintendenza Archeologica, previsto dall'art. 146 del D. Lg.vo 42 del 2004.

Alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza di annullamento, il Tribunale ha comunque rilevato che, al di là della macroscopicità della violazione di legge, non erano emersi ulteriori elementi tali da corroborare la ipotesi di reato di cui al capo A) della rubrica annullando perciò il sequestro disposto in relazione all'abuso di ufficio.

3. È importante in primo luogo fissare i vizi motivazionali che, secondo la Corte, avrebbero caratterizzato l'iter logico del provvedimento annullato, onde verificare se queste lacune siano state o meno colmate con il provvedimento oggi in verifica.

Dovendosi ormai prendere atto che il Tribunale ha ritenuto fondato il rilievo in ordine al reato di cui all'art. 323 cod. pen., si deve allora concentrare la attenzione sul difetto motivazionale segnalato dalla Corte quanto al reato di cui all'art. 1161 cod. nav..

Si è visto come la sentenza di annullamento avesse sostenuto che l'ordinanza impugnata non aveva risolto la questione della necessità o meno del preventivo parere della Sovrintendenza Archeologia ma, soprattutto, non avesse chiarito, in punto di fatto, se le opere assentite con il provvedimento del 2005 fossero le stesse o, invece, differenti e di diversa consistenza rispetto agli interventi autorizzati nel lontano 1995, presupposto fattuale questo cui, secondo la Corte, era subordinata la indispensabilità o meno della acquisizione del parere preventivo della Sovrintendenza Archeologica dato il diverso e comunque maggiore impatto sui resti di una villa di età romana presenti sull'area; sempre secondo la VI Sezione, quest'ultima questione era a sua volta "assorbente" rispetto a quella della legittimità delle proroghe atteso il principio per cui la proroga presuppone di per sé la validità e la efficacia di una preesistente concessione demaniale.

3.1 Il ricorso censura in maniera specifica e puntuale il percorso motivazionale attraverso il quale il Tribunale del Riesame è pervenuto a ritenere che il provvedimento del 2005 sia una "nuova" concessione e si diffonde, sul punto specifico, sviluppando una serie di argomentazioni che attengono alla "interpretazione" del contenuto degli atti amministrativi di volta in volta considerati proponendo alla Corte una loro "lettura" alternativa rispetto a quella fatta propria dal Tribunale del Riesame.

3.2 Detto questo, e proprio alla luce dei vizi deducibili in questa sede, è certo che tra le violazioni di legge v'è quella relativa al vincolo posto con la sentenza di annullamento dall'art. 627 cod. proc. pen.; da questo punto di vista, allora, non si può non prendere atto che la ordinanza impugnata ha totalmente trascurato il profilo – devoluto dalla sentenza di annullamento con rinvio – della verifica della identità o meno delle opere assentite nel 2005 rispetto a quelle già assentite nelle precedenti concessioni e proroghe.

A tal proposito, va precisato che il riferimento operato a pag. 7 del ricorso (e ribadito dal difensore nel corso della discussione) al fatto che il Tribunale avrebbe invece dato per assodata la identità degli interventi è in realtà fuorviante in quanto l'accenno contenuto a pag. 2 della ordinanza in verifica è riferito non già all'esito di una valutazione degli atti investigativi ma alla prospettazione difensiva di cui il provvedimento dà conto in apertura della motivazione.

4. L'ordinanza del Tribunale di Napoli va dunque annullata con rinvio al medesimo ufficio che dovrà procedere ad una verifica "in fatto" sui profili devoluti dalla sentenza della VI Sezione alle cui risultanze dovranno essere collegate le implicazioni in ordine alla legittimità o meno del provvedimento del 2005 e delle sue successive proroghe.

Nessun rilievo, infatti, può essere attribuito alla documentazione esibita dal difensore circa l'avvenuta "oblazione" della contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. trattandosi di produzione comunque intempestiva per essere intervenuta oltre il termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza camerale (cfr., in generale, Cass. Pen., 3, 5.2.2013 n. 12.641, Pisano; Cass. Pen., F, 25.7.2003 n. 34.554, Jovanonic).

P.Q.M.


annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2019

Il Consigliere estensore
Pierluigi Cianfrocca



Il Presidente
Ugo De Crescenzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 2 MAR. 2020



CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pignelli

